



COMUNE DI CASTELLI
Provincia di Teramo
Tel. 0861/979142. Fax. 0861/979225

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 05-10-2017 Numero 20

| | |
|---------|--|
| Oggetto | REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI CASTELLI - Art. 24 D.Lgs. 175/2016. |
|---------|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 17:55 in Castelli presso la sede del Centro Ceramico Castellano, Villaggio artigiano, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| SECA RINALDO | P | MELCHIORRE MARCELLO | P |
| PETRILLI ANDREA FRANCO | P | LAVALLE LEONARDO | A |
| FAIANI ALESSANDRO | P | CARBONE MAURIZIO | P |
| AMICONE GIULIANO | P | DE VINCENTIIS DANTE | A |
| DI SIMONE RAFFAELLO | P | MELCHIORRE BENITO | A |
| IACHETTI SERGIO | P | | |

| | |
|-----------------|---------------|
| Assegnati n. 11 | Presenti n. 8 |
| In carica n. 11 | Assenti n. 3 |

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SECA RINALDO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

| | |
|--|--|
| PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Data: 05-10-2017 | Il Responsabile del servizio interessato DI CLAUDIO GIOVANNI |
| PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Data: 05-10-2017 | Il Responsabile del servizio interessato DI CLAUDIO GIOVANNI |

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a. Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
- *eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;*
 - *soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;*
 - *eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;*
 - *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
 - *contenimento dei costi di funzionamento.*
- b. A norma del successivo comma della richiamata legge 190/2014, questo Comune, con deliberazione C.C. n. 12 dell'21/05/2015, ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società - Anno 2015*;
- c. Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla sezione regionale di controllo della Corte abruzzo.controllo@corteconticert.it in data 04/06/2015;

CONSIDERATO che:

- a. Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, avvenga tramite una relazione nella quale vengono riportati i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

DATO ATTO che dalle citate rilevazioni si evince che il Comune di Castelli detiene le seguenti partecipazioni:

- **Montagne Teramane e Ambiente Spa (Mo.Te.)**
- **Centro Ceramico Castellano Scarl**
- **Ruzzo Reti Spa**
- **S.C. Punto Europa Società Consortile A.R.L.. (CO.PE)**

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Castelli, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli organi partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri di un qualsiasi operatore di mercato";*

TENUTO CONTO, che ai fini di cui sopra devono essere alienate ed oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto T.U. non devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

UNANIME,

DELIBERA

1. **CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante del presente dispositivo anche se non riscritta;
2. **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelli alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **PUBBLICARE** la presente deliberazione e la Relazione sul sito web istituzionale del Comune di Castelli nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente";
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e Relazione allegato A alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
5. **DICHIARARE**, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**COMUNE DI CASTELLI
PROVINCIA DI TERAMO**

**Piano Straordinario di razionalizzazione delle
società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

A

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.20 DEL 05-10-2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.


Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).



Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.


In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.



Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Castelli partecipa al capitale delle seguenti società:

1. MO.TE SPA (MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA)

Sede: Teramo;

Capitale sociale: €. 260.500,00;

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1.54%

Valore nominale della partecipazione: 4.011,00

Data termine: 31/12/2050

2. CENTRO CERAMICO CASTELLANO SCARL

Sede: Castelli;

Capitale sociale: €. 166.515,00

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 15,31%

Valore nominale della partecipazione: 25.823,00

Data termine: 31/12/2024


3. RUZZO RETI S.P.A.

Sede: Teramo;

Capitale sociale: €. 100.112.000,00

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 2,27%

Valore nominale della partecipazione € 2.275.273,00



Data termine: 31/12/2050

4. S.C.PUNTO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.


Sede: Teramo;

Capitale sociale: €. 180.000,00

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1,3889%

Valore nominale della partecipazione € 2.500,00

Data termine: 31/12/2070



III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente Spa

La MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente Spa (partita iva 00884890674), è una società costituita in data 28 febbraio 2007 che ha sede a Teramo e che ha per oggetto la costruzione e gestione associata degli impianti di Rifiuti Solidi Urbani, Comprensorio di Teramo il cui capitale sociale è pari a € 260.500,00, e la cui partecipazione del Comune di Castelli è pari allo 1.54%. Nasce con atto costitutivo a rogito del Notaio Andrea Costantini di Teramo Rep. N. 55511 del 28/02/2007, dalla trasformazione del consorzio Co.R.S.U. in Società per Azioni ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, e dell'art.115, comma 7 bis, della legge 18/08/2000, n. 267.

Per la nozione di servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc) ed i servizi d'interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico.

E' in fase di attuazione la normativa regionale in materia di servizio integrato dei Rifiuti. La Regione Abruzzo ha provveduto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 e s.m.i., a riformare la governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'iter legislativo, conclusosi con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima

impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR.

Nel rispetto di cui all'art.1, comma 611, della Legge n.190/2014, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria della MO.TE AMBIENTE S.P.A trattandosi di servizi d'interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da tale società, che ha un numero di Amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

2. Centro Ceramico Castellano scarl

La Società Centro Ceramico Castellano scarl (partita iva 00376170676), è una società consortile a totale partecipazione pubblica costituitasi in data 24/11/1999, il cui oggetto sociale è finalizzato a promuovere la realizzazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali e commerciali ed alle imprese artigiane operanti nel settore ceramico castellano, promuovendo altresì lo sviluppo l'ammodernamento ed il miglioramento della produzione dell'artigianato castellano, intraprendendo tutte quelle iniziative che saranno ritenute opportune per affinarla qualitativamente ed incrementarla sotto il profilo quantitativo. Tra i compiti del Centro Ceramico c'è anche quello di assistere gli artigiani e gli operatori del settore con una idonea consulenza commerciale, finanziaria, legale, tecnica ed artistica attraverso la diffusione della conoscenza e l'apprezzamento dei prodotti dell'artigianato e dell'arte ceramica castellana onde pervenire al suo incremento in Italia e all'Estero. Si avvale della vendita dei prodotti stessi attuando ogni più opportuno sistema di ricerca, di propaganda, di salvaguardia, favorendo attività didattiche in collaborazione con le strutture scolastiche e promuovendo l'informazione, il dibattito e la conoscenza, anche attraverso proprie pubblicazioni.

Il processo di dismissione della partecipazione è stato avviato.



3. Ruzzo Reti S.p.A

La Ruzzo Reti S.p.A (partita iva 01522960671), è il gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n.5 (Ente d'Ambito Territoriale n.5) e fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di scoi da 36 dei 40 comuni serviti del Teramano.

La Ruzzo Reti s.p.a. gestisce, quindi, servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per la nozione di servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc) ed i servizi d'interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico.

Nel rispetto di cui all'art.1, comma 611, della Legge n.190/2014, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria della Società Ruzzo Reti S.p.A trattandosi di servizi d'interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da tale società, che ha un numero di Amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

4. Consorzio Punto Europa (CO.PE)


La Società Consorzio Punto Europa (Co.Pe) (partita iva 01685140673), è una società consortile a totale partecipazione pubblica costituitasi nell'anno 2008, il cui oggetto sociale è finalizzato alla diffusione della cultura europea attraverso attività di informazione, promozione, disseminazione, consulenza, assistenza sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione europea; promozione del dibattito locale e regionale sull'Unione europea e le sue politiche; realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico e la promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività nei settori dell'economia, diffondendo la cultura europea; assistenza tecnico – scientifica a favore delle comunità locali al fine di favorire la nascita di imprese locali; assistenza tecnico – scientifica a favore di promotori di progetti di sviluppo (studi di fattibilità, localizzazione delle iniziative); assistenza tecnico – scientifica a favore di attività già avviate (ricerca e identificazione di mercati di sbocco, gestione delle innovazioni, accesso ai finanziamenti); consulenza, assistenza e supporto amministrativo a favore di comunità locali, anche in collaborazione con soggetti terzi, al fine di sostenere l'attività di imprese ed enti pubblici e privati; si propone, inoltre di avviare la realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari di sviluppo economico e la promozione di studi di ricerca tendenti all'accrescimento della produttività nei settori dell'economia, diffondendo la cultura europea; assistenza tecnico – scientifica a favore delle comunità locali al fine di favorire la nascita di imprese locali; coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto la Società svolge un'attività rientrante nelle previsioni di cui all'art.4, comma 2, lettera d). del d.lgs n.175/2016 (Attività di progettazione delle politiche sociali, culturali ed economiche comunitarie), per l'esercizio della quale l'amministrazione ha voluto nel corso del 2015, l'acquisizione di una quota di partecipazione.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE



IL SINDACO
SECA RINALDO

Prot. n. 4059

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- ⊗ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo:
 - In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000;
 - Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);
 - A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li 13 OTT 2017



Il Responsabile del Servizio
(Antonio Di Federico)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- ⊗ E' immediatamente eseguibile perché dichiara urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)
- E' stata esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co., sezione di Teramo nella seduta del _____ al prot. n. _____

Castelli, li 13 OTT 2017



Il Responsabile del Servizio
(Antonio Di Federico)